

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Tramite la totalizzazione il lavoratore può cumulare gratuitamente la contribuzione versata in diverse gestioni, casse o fondi previdenziali al fine di acquisire il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anticipata o di inabilità.

A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la totalizzazione è completamente gratuita.

Per ottenere un'unica pensione, possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti a:

- Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- Forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
Forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali
- Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati
Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
- Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso)

La totalizzazione può essere richiesta a condizione che il lavoratore:

- Non sia già titolare di una pensione diretta (compreso l'assegno ordinario di invalidità) erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione;
- Non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

La totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione. **Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale.**

La domanda deve essere presentata all'ultimo Ente previdenziale cui è iscritto il lavoratore o cui è stato iscritto (nel caso in cui abbia precedentemente cessato l'attività lavorativa).

L'importo della pensione ottenuta tramite la totalizzazione viene determinato pro quota da ciascuna forma di gestione interessata, in relazione ai periodi di iscrizione maturati, applicando esclusivamente il criterio contributivo.

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti:

- Raggiungimento di 65 anni di età, da adeguare alla speranza di vita (attualmente 66 anni di età), sia per gli uomini sia per le donne;
- Anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni;
- Sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).

La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione decorre a partire dal primo giorno del diciannovesimo mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti.